

Linee guida di buone prassi per CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali nel corso della pandemia da Covid-19 in atto e sino al termine dell'emergenza



Queste indicazioni sono il frutto del lavoro intenso e tempestivo della Commissione Ingegneria Forense, Etica e Deontologia della Fed.Ing.ER.

Componenti della Commissione Ingegneria Forense, Etica e Deontologia Fed.Ing.ER

Coordinatori: Ing. Massimo Montrucchio – Ing. Roberto Pancotti

Referente per la Consulta: Ing. Gabriele Giacobazzi

Componenti: Ingg. Marco Gasparini (BO), Emanuele Morlini (RE), Vittorio Sabattini (RE), Fernando De Falco (FE), Michele Bottai (PR), Davide Graziani (PR), Andrea Zanasi (MO), Michele Barberi (MO), Carlo Montecchi (MO), Luca Mazzavillani (RA), Patrizio Berretti (RA), Franco Carlotti (RN), Marco Manfroni (RN), Filippo Carlotti Renzi (RN)

Hanno partecipato alla definizione e stesura del presente documento:

Ingg. Massimo Montrucchio, Marco Gasparini, Emanuele Morlini, Fernando De Falco, Andrea Zanasi, Carlo Montecchi, Luca Mazzavillani, Filippo Carlotti Renzi.

Hanno variamente collaborato:

Ingg. Francesco Mascellani e Marco Rubin (Ordine degli Ingegneri di Ferrara)

Prof. Avv. Carlo Raisa (Università di Bologna, Foro di Bologna)

Bologna, 18 maggio 2020



Premessa

Conseguentemente alle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata in GU il 29/04/2020), diversi Tribunali hanno di recente emanato linee guida e protocolli di intesa per la trattazione di udienze civili e penali, validi fino alla conclusione dell'emergenza in corso.

Nell'ottica di fornire un ausilio ai CTU, la Commissione Ingegneria Forense della FedIngER (Federazione Ingegneri Emilia-Romagna) ha ritenuto utile formulare questo breve documento, avente lo scopo di uniformare la gestione delle attività degli ausiliari dei giudici, in relazione alle disposizioni dei decreti emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, così da scoraggiare singole iniziative.

Art. 1 – Richiesta di autorizzazione da parte del CTU al conferimento dell'incarico

Privilegiando il lavoro agile (smart working), in occasione dell'accettazione dell'incarico il CTU chiede al Giudice l'autorizzazione a svolgere in videoconferenza le operazioni peritali che non necessitino di adunanza di persone – utilizzando preferibilmente la piattaforma già prevista nelle linee guida del CSM agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 (Teams o Skype), o eventualmente altra piattaforma condivisa da tutte le parti e che garantisca la sicurezza informatica – salvaguardando il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti.

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle operazioni peritali

Ricevuto l'incarico e prima di iniziare le attività, il CTU invia una PEC ai difensori delle parti, sottoponendo le regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza di cui al successivo articolo 3 e quelle per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di riunire persone di cui al successivo articolo 4.

Nel caso le regole sottoposte, od eventualmente concordemente modificate, siano condivise da tutti i difensori delle parti si procede secondo le modalità in esse stabilite; diversamente si informa il Giudice – *ex* art. 92 disp. att. c.p.c. – affinché questi dia i provvedimenti opportuni.

Art. 3 – Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza

Il CTU crea sulla piattaforma informatica il gruppo 'Procedimento n. R.G. ____/___ Tribunale di _____' con le persone aventi diritto di partecipare alle riunioni (parti, loro procuratori e consulenti tecnici regolarmente nominati) le quali – almeno tre giorni prima della data d'inizio delle operazioni peritali – abbiano comunicato al CTU il loro indirizzo PEC (fatta eccezione per le parti in persona che non fossero in disponibilità della PEC, che possono comunicare un indirizzo mail ordinario).

Il CTU ammette alle operazioni peritali solo i soggetti appartenenti al gruppo sopra indicato.

Per l'accertamento dell'identità delle persone che partecipano alle operazioni peritali, il CTU ha facoltà di chiedere che venga esibito un documento d'identità.

L'effettiva partecipazione alle sessioni telematiche delle sole persone aventi diritto viene dichiarata a verbale da tutti i partecipanti.

Per salvaguardare il diritto delle parti di presentare al consulente osservazioni e istanze nel corso delle riunioni, il CTU invita parimenti i difensori e consulenti tecnici delle parti a scrivere nella apposita sezione 'Chat' le proprie note eventualmente da verbalizzare (che il CTU avrà cura di copiare e incollare nel verbale), attenendosi al principio della sinteticità per non alterare il principio del contraddittorio.

Prima di terminare ogni riunione, il CTU invia via PEC il verbale già da lui firmato digitalmente a tutti i partecipanti, i quali lo firmano digitalmente e lo restituiscono via PEC (ad eccezione delle parti in



persona che non fossero in disponibilità della PEC e/o della firma digitale, che possono firmarlo a mano e restituirlo via mail ordinaria; in alternativa i procuratori firmano digitalmente il verbale dando atto che anche la parti assistite lo hanno letto ed accettato). Successivamente, il CTU avrà cura di inviare il verbale a tutti gli aventi diritto.

Art. 4 – Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di adunanza di persone

Tutti i partecipanti alle operazioni peritali devono essere a conoscenza delle misure anticontagio di cui al DPCM del 26 aprile 2020 – e relativi allegati – e ss.mm.ii. nonché delle altre disposizioni regionali e locali eventualmente applicabili, e devono osservarle durante tutto il loro svolgimento.

A riguardo, il CTU predispone preliminarmente uno specifico verbale richiamante detti obblighi e procede allo svolgimento delle operazioni peritali solo se tutti i partecipanti lo hanno sottoscritto per accettazione e condivisione. In caso contrario non dà corso alle attività e informa il Giudice.

In caso di adunanza di persone in luoghi chiusi è necessario anche formalizzare il consenso degli eventuali occupanti dei locali in cui devono svolgersi gli accertamenti.

Art. 5 – Responsabilità da contagio

I partecipanti alle operazioni peritali possono concordemente inserire nello specifico verbale di cui all'articolo 4 una postilla del seguente tenore: 'In virtù della peculiarità della pandemia da Covid-19, e l'impossibilità di stabilire un nesso causale tra l'eventuale contagio e lo svolgimento delle operazioni peritali, il presente verbale è firmato anche per manleva di responsabilità di tutti i sottoscrittori in caso di contagio, esclusi i casi di dolo e colpa grave'.